



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto n. 174-2025

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027” e, in particolare, la Tabella 4 riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali del 15 gennaio 2025, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 16 gennaio 2025 al n. 14, ed in particolare l’articolo 4 che dispone che per l’esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, la quale, dopo aver definito il Terzo settore come “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi” (art. 1, comma 1); ha disposto che attraverso uno o più decreti legislativi si procedesse “al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, ... mediante la



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

redazione di un apposito codice del Terzo settore” (art. 1, comma 2, lett. b) e “alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale” (art. 1, comma 2, lett. c); ha previsto infine la necessità di riorganizzare il sistema di registrazione degli Enti del terzo settore e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito RUNTS), suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale (articolo 4, comma 1 lett. m);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “Codice” come modificato dal decreto legislativo correttivo 3 agosto 2018, n. 105, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del RUNTS, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2020, al n. 1938, il quale, in attuazione dell’articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, contiene la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;

VISTO l’articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, che quantifica al comma 3 le risorse disponibili per l’avvio e la successiva gestione del medesimo RUNTS da impiegare per l’infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività procedurali e di controllo sugli enti;

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha disposto, per gli anni 2019-2020-2021, una riduzione di 2 milioni di euro annui e, a decorrere dal 2022, una riduzione a regime di 5 milioni di euro dello stanziamento previsto dalla disposizione citata al capoverso precedente;

VISTO l’articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale, tra l’altro, autorizza le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all’articolo 53, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

VISTO il D.D.G. n. 561 del 26 ottobre 2021, con il quale, in attuazione della previsione di cui all’articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine di avvio dell’operatività del RUNTS;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 231 del 3 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/10/2024 al n. 2676, con il quale è stato approvato l’accordo di collaborazione con UNIONCAMERE per il proseguimento e lo



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

sviluppo delle attività di interesse comune afferenti alla promozione, sviluppo e gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, sottoscritto in data 01/10/2024, per una durata di ventiquattro mesi e per un onere finanziario complessivo di € 4.083.660,00, di cui un massimo di € 3.663.660,00 a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con imputazione di euro 1.500.928,00 al corrente anno finanziario;

CONSIDERATO pertanto che la quota disponibile per il funzionamento degli uffici del RUNTS e lo svolgimento dei relativi compiti ammonta ad euro € 13.499.072,00 (tredicimilioniquattrocentonovantanovemilasettantadue/00) la quale, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Codice, deve essere messa a disposizione delle Regioni e alle Province autonome per lo svolgimento dei compiti afferenti alla gestione del RUNTS di cui al titolo VI e delle attività di controllo di cui all'articolo 93 comma 3 del medesimo Codice;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie sopra individuate, attraverso criteri generali che tengano conto della differente distribuzione degli enti del Terzo settore nelle varie aree del Paese utilizzando a tal fine i dati ricavabili dalla piattaforma informatica del RUNTS;

CONSIDERATO che ai fini del riparto non si tiene conto degli enti iscritti nella sezione "imprese sociali" del RUNTS, in quanto i medesimi non sono oggetto diretto dei procedimenti di competenza degli Uffici del RUNTS, destinatari delle risorse di cui trattasi;

RILEVATO CHE alla data dell'8 maggio 2025 il numero degli enti iscritti al RUNTS, al netto di quelli iscritti nella sezione "imprese sociali" ammontava a n. 112.631 enti diversamente ripartiti tra le varie Regioni e Province autonome;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, anche alle Regioni e Province autonome caratterizzate da una più ridotta presenza sul territorio di Enti del Terzo settore, una quota di fondi minima pari ad euro 100.000,00 compatibile con lo svolgimento delle attività di gestione del RUNTS e di controllo sugli enti, in modo tale da rendere efficace e sistematicamente coerente l'intervento nel suo complesso nel rispetto delle diverse situazioni territoriali;

CONSIDERATA INOLTRE l'opportunità di attribuire, al fine di attenuare gli effetti di una ripartizione esclusivamente proporzionale, tenendo conto delle proposte delle Regioni e province autonome, le seguenti quote tenendo conto della numerosità degli enti gestiti:

- Euro 50.000 per le Regioni/Province con fino a 500 ETS;
- Euro 100.000 per le Regioni/Province da 501 a 1.500 ETS
- Euro 200.000 per le Regioni/Province da 1.501 a 4.500 ETS
- Euro 225.000 per le Regioni/Province con oltre 4.500 ETS;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 27 novembre 2025 (repertorio n. 207/CSR);



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno finanziario 2025 la somma di € 13.499.072,00 (tredicimilioniquattrocentonovantanovemilasettantadue/00) nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Centro di responsabilità 19 "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" - Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.2 "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" - Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore", capitolo 8060, viene ripartita tra le Regioni e le Province autonome come segue:
 - a) per € 2.100.000,00 (euro duemilionicentomila/00), pari al 15,56% dell'intero importo, in 21 quote dell'importo di euro 100.000,00 (centomilaeuro/00) ciascuna;
 - b) per € 4.075.000,00 (euro quattromilionisettantacinquemila/00) pari al 30,19% dell'intero importo, attribuendo a ciascuna Regione/Provincia autonoma una somma predeterminata tra € 50.000,00 e €225.000,00 a seconda della fascia di appartenenza, individuata sulla base del criterio di numerosità degli enti gestiti, come riportato nelle premesse;
 - c) per i restanti € 7.324.072 (euro settemilionitrecentoventiquattromilasettantadue/00), pari al 54,26% dell'intero importo, in misura direttamente proporzionale al numero degli enti iscritti al RUNTS sui territori di riferimento, al netto di quelli iscritti nella sezione Imprese sociali, alla data richiamata in premessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del Codice del Terzo settore, al funzionamento degli uffici del RUNTS di cui all'articolo 45 del Codice medesimo istituiti presso ciascuna Regione/Provincia autonoma, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. del 15 settembre 2020.

Articolo 2

1. Gli importi complessivi attribuiti a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Essi saranno trasferiti in attuazione del presente decreto con uno o più decreti direttoriali.
2. Le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei rispettivi modelli organizzativi, impiegano le risorse trasferite per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto. Le stesse si impegnano a monitorare le attività poste in essere e rendicontare l'utilizzo delle risorse finanziarie.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

3. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forme e modi previamente concordati, i dati sull'utilizzo dei fondi e gli elementi informativi sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Sulla base dei dati di cui al comma 3, in caso di mancato utilizzo dei fondi, le risorse così attribuite secondo i criteri di riparto stabiliti con riferimento alle stesse, potranno essere trasferite, previa compensazione, al netto delle somme non utilizzate.
5. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.
6. Allo stesso sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Roma, lì 15 dicembre 2025

f.to

Marina Elvira Calderone



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Allegato 1

Importi da attribuire per ciascuna Regione e Provincia autonoma ai fini dell'istituzione, dell'avvio e del funzionamento degli Uffici regionali e provinciali del RUNTS

Tabella Anno 2025

Regione/Provincia autonoma		Enti	(A) Quota Base	(B) Quota su fasce	(C) Quota proporzionale	Totale (A+B+C)
1	Piemonte	9.053	100.000	225.000,00	588.691,00	913.691,00
2	Valle d'Aosta	277	100.000	50.000,00	18.013,00	168.013,00
3	Lombardia	15.664	100.000	225.000,00	1.018.585,00	1.343.585,00
4	Liguria	2.717	100.000	200.000,00	176.679,00	476.679,00
5	Bolzano	2.218	100.000	200.000,00	144.230,00	444.230,00
6	Trento	1.988	100.000	200.000,00	129.274,00	429.274,00
7	Veneto	8.665	100.000	225.000,00	563.460,00	888.460,00
8	Friuli-Venezia Giulia	2.889	100.000	200.000,00	187.863,00	487.863,00
9	Emilia-Romagna	10.043	100.000	225.000,00	653.068,00	978.068,00
10	Toscana	9.973	100.000	225.000,00	648.516,00	973.516,00
11	Umbria	2.410	100.000	200.000,00	156.715,00	456.715,00
12	Marche	3.597	100.000	200.000,00	233.903,00	533.903,00
13	Lazio	11.554	100.000	225.000,00	751.324,00	1.076.324,00
14	Abruzzo	2.797	100.000	200.000,00	181.881,00	481.881,00
15	Molise	705	100.000	100.000,00	45.844,00	245.844,00
16	Campania	7.571	100.000	225.000,00	492.320,00	817.320,00
17	Puglia	6.425	100.000	225.000,00	417.799,00	742.799,00
18	Basilicata	1.228	100.000	100.000,00	79.853,00	279.853,00
19	Calabria	3.610	100.000	200.000,00	234.748,00	534.748,00
20	Sicilia	6.883	100.000	225.000,00	447.582,00	772.582,00
21	Sardegna	2.364	100.000	200.000,00	153.724,00	453.724,00
	TOTALE	112.631	2.100.000,00	4.075.000,00	7.324.072,00	13.499.072,00